# SENATO DELLA REPUBBLICA

------ XII LEGISLATURA -----

N. 1756

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori STEFANI e MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1995

Disciplina contributiva di taluni compensi contributivi contrattualmente stabiliti

### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – In alcune provincie italiane gli organi ispettivi dell'INPS contestano alle imprese i contenuti degli accordi stipulati con i sindacati e con i rappresentanti dei lavoratori.

Molti accordi aziendali prevedono l'erogazione di premi legati alle ore effettivamente lavorate con esclusione, quindi, dei riflessi su ferie, festività, gratifica natalizia, eccetera

Inoltre i recenti contratti nazionali di lavoro hanno previsto l'istituzione di premi legati al raggiungimento di determinati risultati e la cui erogazione avviene in forma annua senza riflessi sugli istitudi indiretti.

L'INPS, sulla base di sommarie e opinabili considerazioni giuridiche, sostiene che le parti stipulanti l'accordo non potevano escludere il premio dal calcolo degli istituti indiretti e parifica tale circostanza alle evasioni contributive che, oltre alle sanzioni, danno luogo alla perdita della fiscalizzazione.

Ne consegue che l'addebito nei confronti delle aziende ammonta a svariati miliardi. Negli ultimi tre anni, per fare un esempio, in provincia di Vicenza, per effetto di questa interpretazione, le presunte evasioni sono salite da 5 a 30 miliardi, in gran parte contestati dalle aziende sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Il presente disegno di legge mira a salvaguardare l'autonomia delle parti stipulanti ed a restituire certezza nei rapporti tra le aziende ed i sindacati. XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. In sede di accertamento della retribuzione imponibile da parte degli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, l'interpretazione e l'applicazione delle clausole dei contratti o accordi collettivi di qualunque livello non può essere difforme dalla volontà delle parti stipulanti, quale espressa in sede di contratto, di accordo o di ricognizione avente carattere di interpretazione autentica per la definizione delle relative obbligazioni.

•		
	·	